



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 20

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 marzo 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 27 marzo 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

**PREMESSO**

- che è stato presentato il reclamo in data 13/3/2025, pervenuto in data 14/3/2025, prot.n. 589, dalla Rugby Nuovo Salario ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio nella riunione del 5/3/2025, Comunicato U14/18/GST, pubblicato in data 7/3/2025, con cui, in relazione al raggruppamento n.03 Under 14 “Rugby Nuovo Salario ASD – G.S. Fiamme Oro Rugby Roma – Nea Ostia Rugby F.C. ASD”, disputato in data 1/03/2025, ha sanzionato il Sig. Alessandro Giancarlini, tesserato dell’associazione reclamante, con l’interdizione di un mese (dal 6/03/2025 al 5/04/2025 compresi), per l’infrazione dell’art. 28/1, lett. m) (attestazione di fatti non rispondenti al vero nell’elenco gara in merito al tesseramento del Sig. Brancadoro Federico), del Regolamento di Giustizia;
  - che, successivamente, con PEC in data 25/03/2025, la Rugby Nuovo Salario ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha comunicato che “è venuto meno l’interesse al reclamo” e che, quindi, “è nostra intenzione ritirarlo rimettendoci alle valutazioni della Corte per ogni altro provvedimento”;
  - che, in conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
  - che il contributo funzionale per il presente procedimento deve essere restituito;
- tutto ciò premesso

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

La Corte, dichiara il reclamo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi.

Roma, 27 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro**